



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it - PEC : protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **160** del **09.10.2025**

OGGETTO : azione legale per la rappresentanza e tutela dell'ente in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 31 del 09.10.2025 con costituzione parte civile nel procedimento penale n. 2292/2025 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sull'intervento del Bilancio
Impegno

TORRI in Sabina, li 09.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)

.....

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li __17.02.2026__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la deliberazione di G.M. n. 31 del 09.10.2025 con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituirsi parte civile nel giudizio scaturente dalla denuncia querela sporta in data 20.08.2025 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, nei confronti del dipendente comunale Luca Mattiangeli e dal conseguente procedimento penale n. 2292/2025 pendente presso il Tribunale di Rieti;
- che detta vertenza coinvolge importanti aspetti di natura sia penale che disciplinare da porre a carico del predetto dipendente comunale, motivo per cui occorre avvalersi dell'operato di uno studio legale di provata competenza;
- che l'amministrazione comunale, con il suindicato atto deliberativo, oltre ad individuare l'Avv. Michele GENTILONI del Foro di ROMA con studio in Via XX Settembre, n. 118 – ROMA, ha demandato ai responsabili dei servizi tecnico e contabile l'adozione degli atti di competenza per il perfezionamento dell'incarico;
- visto l'art. 56 comma 1 lett. h) del vigente Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., che esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, forniture di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice ; principio del risultato (art. 1) – principio della fiducia (art. 2); principio dell'accesso al mercato (art. 3);

- richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 che prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di € 140.000,00;
- considerato che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/contr/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art. 1 della Legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazione" disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001;
- che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare a meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- che la recente sentenza della Corte Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato ed il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;
- ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, comunicato dall'Avv. Michele GENTILONI calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023;
- stabilito pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 31 del 09.10.2025 di formalizzare l'incarico diretto del servizio attesa, in questa fase, la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista nonché considerata l'urgenza di procedere;
- viste le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" emanate dall'ANAC, che al punto 3.1.4 disciplina l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

DETERMINA

1. per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati, di affidare all'Avv. Michele GENTILONI del Foro di ROMA l'incarico di rappresentanza e di tutela del Comune nel procedimento penale n. 2292/2025 pendente presso il Tribunale di Rieti scaturente dalla denuncia querela sporta in data 20.08.2025 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, nei confronti del dipendente comunale Luca Mattiangeli;
2. di comunicare l'adozione del presente atto all'Avv. Michele GENTILONI;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.600,00 comprensiva di onorari, spese generali, cassa avvocati e I.V.A., al Cap. 24 del Bilancio 2025 (impegno 81914);
4. di dare atto che i responsabili dei servizi dichiarano, ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 16 del D.Lgs 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale con l'oggetto del presente affidamento;

5. di dare atto che il pagamento avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità, rilasciato dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

7. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)

Visto : IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato